

STATUTO

**BNOVANTA SOCIETA'
SPORTIVA DILETTANTISTICA
S.R.L. IMPRESA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SASSARI SS VIA MATTA 1

Numero REA: SS - 213069

Codice fiscale: 02892240900

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-12-2021 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B" AL N.68572/38786 DI REPERTORIO

STATUTO

"BNOVANTA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA S.R.L.

IMPRESA SOCIALE"

in sigla

"BNOVANTA S.S.D. S.R.L."

TITOLO PRIMO

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Articolo 1) Costituzione e denominazione

In conformità all'art. 90 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 e *s.m.i.* nonché ai sensi del Titolo II Capo III del D.P.R., 22 dicembre 1986 n° 917 (di seguito anche solo T.U.I.R.), è costituita sotto forma di società sportiva a responsabilità limitata senza scopo di lucro un'impresa sociale denominata

"BNOVANTA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA S.R.L.

IMPRESA SOCIALE"

in sigla

"BNOVANTA S.S.D. S.R.L."

La società sarà disciplinata dall'art. 90 della legge n. 289/2002, come modificato dalla legge n.128/2004 e successive modificazioni e/o integrazioni e dall'articolo 148, comma 8, del D.P.R. 917/1986 e dal disposto del D.Lgs. 3 luglio 2017 N.112 e successive modifiche.

	Articolo 2) Sede	
	La Società ha sede legale nel Comune di SASSARI.	
	L'Organo amministrativo ha facoltà di istituire ovunque e di	
	sopprimere unità locali operative o uffici amministrativi ov-	
	vero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune so-	
	praindicato. Spetta invece ai soci decidere, secondo le moda-	
	lità previste nel presente Statuto, sul trasferimento della	
	sede in Comune diverso da quello sopraindicato.	
	Articolo 3) Oggetto	
	La Società non persegue lo scopo di lucro e in nes-	
	sun caso i proventi delle attività, gli avanzi di	
	gestione nonché i fondi di riserve o capitale, pos-	
	sono essere distribuiti fra i soci, anche in forme	
	indirette o differite, salvo che non siano imposte	
	dalla legge.	
	La società si impegna a conformarsi alle norme e al-	
	le direttive della Federazione Italiana Pallacan-	
	estro (F.I.P.) e dalla Federazione Italiana Sport Di-	
	sabili (F.I.S.D.), impegnandosi ad accettare fin	
	d'ora eventuali provvedimenti disciplinari che gli	
	organi sportivi competenti dovessero adottare a ca-	
	rico della società nonché le decisioni che le auto-	
	rità federali dovessero prendere in tutte le verten-	
	ze di carattere tecnico e disciplinare attinenti	
	all'attività sportiva.	

La Società si impegna a reinvestire per le finalità societarie gli eventuali avanzi di gestione prodotti.

La Società esercita in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività agendo con particolare attenzione all'attività sportiva dilettantistica ed ha per oggetto le seguenti attività:

a) la pratica e la diffusione dell'attività sportiva in generale, pur se con particolare riguardo alle discipline inquadrare dalla Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.) e dalla Federazione Italiana Sport Disabili (F.I.S.D.), al fine di perseguire il benessere psicofisico e l'emancipazione personale e sociale dei cittadini, senza discriminazioni connesse alla razza, al censo, all'età, agli eventuali Handicap fisici o al sesso;

b) l'organizzazione, con l'autorizzazione delle Federazioni Sportive del C.O.N.I. o degli Enti di Promozione Sportiva, di centri di addestramento e perfezionamento per l'avviamento alle discipline spor-

tive in genere ed in particolare alla pallacanestro;

c) la costituzione di squadre di atleti, anche mediante gruppi distinti per disciplina o età, onde consentire la partecipazione degli atleti alle manifestazioni sportive indette dalle Federazioni Sportive e dagli Enti di promozione sportiva e particolarmente dalla F.I.P. e dalla F.I.S.D.;

d) la promozione sportiva relativa ai disabili, mediante la realizzazione di apposite strutture didattiche, favorendo altresì la loro riabilitazione psicofisica e motoria nonché l'organizzazione di allenamenti, gare e campionati per atleti disabili;

e) l'organizzazione di ogni altra attività atta a favorire il perseguimento delle predette finalità.

- La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, nonché concedere ed assumere partecipazioni ed interessenze in altre società aventi analoghe finalità o strategicamente funzionali al raggiungimento dei fini sociali.

Articolo 4) Durata

Il termine di durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata, o anticipatamente sciolta, a seguito di deliberazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze richieste per la

modifica delle norme statutarie.

TITOLO SECONDO

CAPITALE

Articolo 5.1) Capitale sociale

Il capitale sociale è fissato in Euro 10.000,00
(diecimila) ed è diviso in quote ai sensi di legge.

La delibera di aumento del capitale sociale può consentire il conferimento di tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della Società, determinando le modalità del conferimento; in mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere eseguito in denaro.

In applicazione del principio di democraticità di cui alla legge n. 289 del 27 dicembre 2002, art. 90 comma XVIII e *s.m.i.*, non potranno essere attribuiti diritti specifici a singoli soci.

Salvo che nell'ipotesi di cui all'art. 2482 del Codice Civile, ove sia disposto un aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, questo potrà essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, ed in tal caso spetterà ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2473 del Codice Civile.

In deroga a quanto previsto all'art. 2482 *bis*, II comma, del Codice Civile, in caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione dell'Organo amministrativo sulla situazione patrimoniale.

In considerazione dell'assenza di fini lucro ed in conformità a quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2002 n. 289 e *s.m.i.*, il capitale sociale può essere aumentato solo mediante nuovi conferimenti; salvo quanto disposto dal 3° comma dell'articolo 3 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.112, e dalle norme sulle società sportive dilettantistiche, è escluso l'aumento gratuito mediante passaggio di riserve a capitale.

Articolo 5.2) Trasferimento delle quote

Le quote sono nominative e liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte.

In caso di cessione per atto tra vivi, il prezzo non potrà essere superiore al valore nominale della quota ceduta.

Clausola di gradimento: Le quote non possono essere trasferite senza il gradimento dell'Assemblea dei soci che dovrà esprimersi con deliberazione della maggioranza pari almeno al 70% del capitale.

Qualora l'Assemblea dei soci negasse il gradimento con provvedimento adeguatamente motivato, il Socio ha il diritto di recedere dalla società e l'Organo Amministrativo provvederà a designare la persona che acquisti le quote determinandone le condizioni e le modalità.

Nel caso di radiazione a seguito di procedimento disciplinare il Socio interessato è tenuto, con l'emanazione del relativo definitivo provvedimento, a trasferire le proprie quote, nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo.

Il trasferimento delle quote ha effetto nei confronti della società dal momento del deposito presso il registro imprese.

Il cedente dovrà pertanto comunicare agli altri, con raccomandata A.R. o PEC, la sua proposta contrattuale indicando le generalità dell'acquirente, la quota di partecipazione oggetto di cessione, il prezzo concordato col terzo (che come detto non potrà superare il valore nominale della quota) e le modalità di pagamento.

Gli altri soci hanno diritto ad esercitare entro 15 giorni dal ricevimento della proposta la prelazione loro spettante in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione, accettando la proposta.

Articolo 6) Finanziamento dei soci

I soci possono eseguire, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti, versamenti in conto capitale, ovvero finanziamenti infruttiferi.

I finanziamenti con diritto di restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione il regime di postergazione previsto dall'art. 2467 del Codice Civile.

Articolo 7) Recesso dei soci

Il socio può recedere dalla Società nei casi previsti dalla legge.

Il socio che intenda recedere dalla Società deve darne preventiva comunicazione all'Organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se la Società revoca la delibera legittimante il recesso ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute.

TITOLO TERZO

DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA

Articolo 8.1) Decisioni dei soci: competenze

I soci decidono sulle materie loro riservate dalla legge o dal presente Statuto, nonché sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori ovvero da tanti soci che rappresentino almeno il 70% del capitale sociale.

Sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la scelta tra Amministratore Unico e Consiglio di Amministrazione, la determinazione del numero dei componenti di quest'ultimo, la nomina e la revoca degli amministratori; tale scelta è libera;
- c) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- d) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- e) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- f) l'assunzione di provvedimenti di diniego, di ammissione o di esclusione dei soci;

g) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci.

Articolo 8.2) Forma delle decisioni

Nei casi in cui è imposto dalla legge e comunque quando lo richiedano uno o più amministratori od un numero di soci che rappresentano almeno due terzi del capitale sociale, le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare.

In tutte le altre ipotesi le decisioni possono essere adottate sulla base del consenso espresso per iscritto.

Articolo 8.3) Decisione assunta mediante consenso espresso per iscritto

Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso dei soci espresso per iscritto, si applica il III comma dell'art. 2479 Codice Civile.

L'Organo amministrativo predispone l'ordine del giorno deliberativo e lo trasmette a tutti i soci unitamente al modello predisposto per l'espressione del voto.

Questi ultimi potranno prestare il proprio consenso sottoscrivendo il relativo documento e trasmettendolo alla Società con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

In caso di mancata espressione del consenso entro dieci

giorni dalla ricezione dei documenti, il consenso si intende negato dal socio che non lo ha espresso per iscritto.

Il momento in cui si considera assunta la decisione dei soci coincide con il giorno in cui perviene alla Società il consenso del socio occorrente per il raggiungimento del *quorum* deliberativo per l'assunzione della decisione.

Se si raggiungono tanti consensi che rappresentano la maggioranza richiesta per l'approvazione della decisione, la decisione così assunta deve essere comunicata, entro 15 (quindici) giorni dalla data di adozione della decisione, con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, a tutti i soci, ai componenti dell'Organo amministrativo e deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'Organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci unitamente a:

- a) l'indicazione della data in cui la decisione deve intendersi adottata;
- b) l'indicazione delle generalità degli aventi diritto al voto;
- c) le generalità dei soci che hanno espresso il consenso.

I documenti pervenuti alla Società e recanti l'e-

spressione della volontà dei soci vanno conservati unitamente al libro delle decisioni dei soci.

Articolo 8.4) Convocazione dell'Assemblea

Ove si adotti il metodo della deliberazione assembleare, l'Assemblea dei soci è convocata, nei casi e nei termini di legge, dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione se nominato o da uno degli Amministratori Delegati (e, in caso di impedimento di questi, da un consigliere), presso la sede sociale od altrove, purché nei paesi dell'Unione Europea con lettera raccomandata spedita ai soci e agli amministratori con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto (8) giorni prima dell'adunanza ai sensi dell'art. 2479 *bis*, I comma del Codice Civile.

È onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio ovvero dei propri recapiti.

Nell'avviso di convocazione può già essere fissata il giorno per una seconda convocazione, che varrà nel caso di mancata costituzione dell'Assemblea in prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli

amministratori, sono presenti o informati e nessuno
si oppone alla trattazione dell'argomento.

Articolo 8.5) Rappresentanza

Il socio può farsi rappresentare in Assemblea secondo quanto previsto dal codice civile.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e può essere attribuita anche a non soci e la relativa documentazione deve essere conservata presso la sede sociale.

La delega non può essere rilasciata in bianco ed il rappresentato può farsi sostituire solo dal soggetto indicato nella delega.

Articolo 8.6) Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione se nominato o, in caso di sua assenza, da chi ne fa le veci ovvero da altra persona all'uopo designata dal Consiglio o, in mancanza, eletta dall'Assemblea stessa.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento e accertare i risultati delle votazioni.

L'Assemblea nomina un Segretario che può essere anche non socio.

Nei casi di legge o quando è ritenuto opportuno dal
Presidente dell'Assemblea, questi designa un notaio
che redige il verbale dell'assemblea; in tali casi
non occorre la nomina di un Segretario.

In ogni caso le deliberazioni devono constare da
verbale redatto e sottoscritto nei modi di legge.

**Articolo 8.7) Assemblea tenuta con l'ausilio
di mezzi di telecomunicazione**

L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati
in più luoghi, collegati mediante mezzi di telecomu-
nicazione a cura della Società, a condizione che sia
rispettata la collegialità, la buona fede e la pari-
tà di trattamento dei soci.

In particolare, per il legittimo svolgimento delle
Assemblee tenute con mezzi di telecomunicazione oc-
corre che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, an-
che a mezzo di propri collaboratori, di accertare
l'identità e la legittimazione degli intervenuti,
regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e
proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di per-
cepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto
di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare

alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) siano indicati nell'avviso di convocazione, ove non si tratti di Assemblea totalitaria, i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con i luoghi distaccati, l'Assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata per una data successiva.

Qualora, per motivi tecnici, si interrompa il collegamento con i luoghi distaccati, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte.

Articolo 8.8) Quorum costitutivi

Nei casi in cui le deliberazioni vengano assunte in forma assembleare, l'Assemblea risulta regolarmente costituita secondo le maggioranze previste dal Codice Civile.

Articolo 8.9) Quorum deliberativi

Sia quando si adotti il metodo assembleare, sia quando si adotti il metodo del consenso espresso per iscritto, le decisioni si intendono approvate con il voto favorevole dei soci che rappresentino il 70% del capitale sociale.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 2479 *bis*, comma V, del Codice Civile, la deliberazione si intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Qualora l'avviso di convocazione abbia previsto una data, l'ora e il luogo della seconda convocazione e nella prima riunione non si siano raggiunte le maggioranze previste per la regolare costituzione, l'assemblea potrà costituirsi in seconda convocazione.

Questa dovrà riunirsi non prima di ventiquattro ore e non oltre settantadue ore dalla prima e col medesimo ordine del giorno.

In seconda convocazione, l'assemblea si costituisce validamente con la partecipazione di soci che rappresentino almeno il 70% del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, il 60% del ca-

pitale sociale intervenuto.

Qualora sia chiamata a deliberare su una modifica dell'atto costitutivo e/o dello statuto o su una operazione che comporti una sostanziale modifica dell'oggetto sociale, si costituisce e delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, il 70% del capitale sociale.

TITOLO QUARTO

AMMINISTRAZIONE

Articolo 9.1) Struttura dell'Organo Amministrativo

La Società può essere amministrata alternativamente:

a) da un Amministratore Unico;

b) da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri i cui componenti operano con metodo collegiale.

L'amministrazione può essere affidata anche a soggetti che non siano soci.

All'atto della nomina viene altresì stabilita la durata in carica degli Amministratori, la quale può anche essere indeterminata.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Agli amministratori spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

L'eventuale revoca dell'Amministratore Unico o dell'intero Consiglio, ovvero anche solo di parte dello stesso, può essere deliberata anche in assenza di giusta causa. In caso di revoca nulla è dovuto all'Amministratore Unico o al componente dell'Organo Amministrativo revocato a titolo di risarcimento del danno eventualmente derivato dalla mancanza della giusta causa di revoca intendendosi l'assunzione dell'incarico nella presente Società come accettazione di questa clausola e, pertanto, come rinuncia al risarcimento del danno.

L'Organo amministrativo destinatario di provvedimenti disciplinari da parte degli organi della Federazione sportiva nazionale o Enti di promozione ai quali la Società dovesse aderire, dovrà astenersi dal partecipare alle deliberazioni aventi ad oggetto questioni di natura sportiva assunte dagli organi sportivi federali.

Non possono essere nominati amministratori coloro i quali ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Gli amministratori devono avere i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza indicati al successivo articolo 15 (quindici).

Articolo 9.2) Consiglio di Amministrazione

Ove la struttura dell'Organo amministrativo sia quella del Consiglio di Amministrazione, allorquando non vi abbiano provveduto i soci con propria decisione all'atto della nomina degli amministratori, il Consiglio elegge il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente. Ove il Consiglio lo ritenga opportuno potrà delegare in tutto o in parte le proprie competenze, nell'ambito di quelle delegabili, ad uno o più Amministratori Delegati indicando analiticamente il contenuto e le modalità della delega nonché l'eventuale compenso ai sensi dell'art. 2389, comma III, Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione adotta le proprie decisioni mediante adunanza collegiale ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato presso la sede sociale od altrove, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della Società, a cura del Presidente, del Vice Presidente o di un Amministratore Delegato, ed ogni volta che uno degli Amministratori ne faccia richiesta per iscritto.

Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte con avviso spedito con qualunque mezzo idoneo a garantire la prova che il ricevimento è avvenuto almeno cinque giorni prima della riunione.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta usando qualunque mezzo di rapida comunicazione idoneo a garantire la prova che la ricezione è avvenuta almeno otto ore prima della riunione.

Sono tuttavia valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche se non convocate come sopra, quando siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, dall'amministratore designato dagli intervenuti o, in mancanza di designazione, dall'amministratore più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario per la redazione del verbale, scelto anche fra non soci, per ogni singola riunione, ovvero un periodo da determinarsi di volta in volta.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica; le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

**Articolo 9.3) Decisioni del Consiglio di Amministra-
zione adottate sulla base di consenso espresso
per iscritto**

Qualora lo preveda il Presidente e nessuno degli am-
ministratori si opponga, le singole decisioni posso-
no essere adottate sulla base del consenso espresso
per iscritto.

In tal caso, il Presidente predispone l'ordine del
giorno deliberativo e lo trasmette a tutti gli Ammi-
nistratori, unitamente al modello predisposto per
l'espressione del voto.

Questi ultimi potranno prestare il proprio consenso
sottoscrivendo il documento e trasmettendolo alla
Società con qualunque mezzo che garantisca la prova
dell'avvenuto ricevimento.

In caso di mancata espressione del consenso entro
dieci giorni dalla ricezione dei documenti, il con-
senso si intende negato dall'amministratore che non
lo ha espresso per iscritto.

Il momento in cui si considera assunta la decisione
degli amministratori coincide con il giorno in cui
perviene alla Società il consenso, validamente
espresso, dell'amministratore occorrente per il rag-
giungimento del *quorum* richiesto dal presente statu-
to per l'assunzione della decisione; quanto sopra

sempre che fino a tale momento nessun componente del Consiglio si sia opposto alla adozione della decisione sulla base di consenso espresso per iscritto, nel qual caso l'iter del consenso espresso per iscritto deve essere interrotto ed il Presidente provvede a convocare senza indugio la riunione del Consiglio di Amministrazione. I consensi eventualmente già espressi non vincolano gli amministratori nella espressione del voto nella riunione collegiale.

Se si raggiungono tanti consensi che rappresentano la maggioranza richiesta per l'approvazione della decisione, la decisione così formata deve essere comunicata a tutti i componenti dell'Organo amministrativo e trascritta tempestivamente a cura dell'Organo Amministrativo nel libro delle decisioni degli amministratori unitamente a:

- a) l'indicazione della data in cui la decisione deve intendersi formata;
- b) l'indicazione delle generalità degli amministratori aventi diritto al voto;
- c) le generalità degli amministratori che hanno sottoscritto l'ordine del giorno deliberativo.

I documenti pervenuti alla Società e recanti l'espressione della volontà degli amministratori vanno

conservati unitamente al libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 9.4) Adunanze mediante mezzi di telecomunicazione

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi, se nominato, il Segretario della adunanza.

Articolo 9.5) Poteri di amministrazione

L'Amministratore Unico, e nel caso di sua nomina il Consiglio di Amministrazione, sono investiti dei più ampi i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e hanno quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritengono opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge riserva in modo tassativo alla decisione dei soci

Articolo 9.6) Rappresentanza della società

La rappresentanza legale della Società spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO QUINTO

ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 10) Sindaci e controllo legale dei conti

- La nomina e le funzioni attribuite all'organo di controllo sono disciplinate dall'articolo 10 (dieci) del D.Lgs. 112/2017 e, se più restrittive, dalle norme previste dal codice civile relativo alla forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita.

TITOLO SESTO

ESERCIZI SOCIALI E UTILI

Articolo 11) Esercizi sociali

L'esercizio sociale chiude il 30 giugno di ogni anno.

Anche ai sensi dell'art. 148 del T.U.I.R., l'Organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio di esercizio e lo presenta ai soci per l'approvazione in tempo utile perché l'approvazione possa avvenire entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o ricorrano particolari esigenze relative alla struttura ed all'og-

getto della Società il bilancio può essere presentato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Articolo 12) Destinazione degli utili

L'assemblea che approva il bilancio destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività sportiva sociale ad incremento del patrimonio e comunque secondo le finalità previste dalla legge proprie delle società sportive dilettantistiche ed imprese sociali. A tal fine è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori. Per la definizione di "destinazione indiretta di utili" e della diversa destinazione che essi possono avere si fa riferimento a quanto previsto all'articolo 3 commi 1°, 2° e 3° del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

TITOLO SETTIMO

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13) Liquidazione della Società

La liquidazione della Società avrà luogo nei casi e secondo le norme di legge.

L'Assemblea, con le maggioranze previste per la modificazione dello statuto:

a) nomina uno o più liquidatori;

b) fissa le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;

c) stabilisce i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

d) determina i poteri in conformità della legge, ivi compresi quelli inerenti alla cessione dell'azienda sportiva sociale o rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o di blocchi di essi;

e) delibera gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo;

f) fissa gli emolumenti del o dei liquidatori.

L'Assemblea può sempre modificare, con le maggioranze e le modalità richieste per la modificazione dello Statuto, le deliberazioni di cui al capoverso precedente.

Ai sensi dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002 n.289, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ai fini sportivi.

Articolo 14) Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra i soci, ovvero tra i soci e la Società, nonché le controversie pro-

mosse da amministratori, liquidatori, ovvero nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sono devolute ad un Arbitro Unico.

Il procedimento arbitrale sarà regolato ai sensi del Titolo V del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, artt. 34 e ss.

Articolo 15)

Disposizioni Varie

- I finanziamenti effettuati dai soci alla società in proporzione alle quote da ciascuno possedute, saranno improduttivi di interesse. Ad essi si applica l'articolo 2467 del codice civile.

- I soggetti che assumono le cariche sociali devono possedere, oltre a quanto prescritto dal codice civile, ai sensi del D.Lgs. 112/2017 i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza:

a) onorabilità: mancata condanna penale con sentenza passata in giudicato;

b) professionalità: accertata esperienza nelle attività esercitate dalla società sportiva e dall'impresa sociale e/o negli aspetti amministrativi o gestionali d'impresa in generale;

c) indipendenza: inesistenza di rapporti di natura

patrimoniale con la società tali da compromettere l'indipendenza.

- Le modalità di ammissione ed esclusione dei soci, nonché la disciplina del rapporto sociale ed associativo sono regolate secondo il principio di non discriminazione, compatibilmente con la forma giuridica dell'ente. Colui che chiede di entrare a far parte della società in qualità di socio, o da tale veste viene escluso, ha la facoltà di richiedere che dei provvedimenti di diniego, di ammissione o di esclusione possa essere investita l'assemblea dei soci.

- La trasformazione, la fusione e la scissione devono essere realizzate in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro di cui all'articolo 3 dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere; la cessione d'azienda deve essere realizzata in modo da preservare il perseguimento delle finalità di interesse generale di cui all'articolo 2 da parte del cessionario.

- In caso di cessione dell'impresa, il patrimonio residuo è devoluto secondo le prescrizioni di legge in materia di società sportive ad organizzazioni sportive senza scopo di lucro e di utilità sociale, associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesia-

30 di 30